

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Determina n. 284 DEL 12/10/2023

- **INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, C.1 LETT. b) D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOCARRI DI PROPRIETÀ E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. S.P.A. ADIBITI A TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.**
-
- **Codici C.I.G. / C.P.V.:** CIG: ZD83C95B0D/ CPV: 50110000-9
- **Tipo di procedura:** Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, c.1 lett. b), D. Lgs 36/2023
- **Impegno di spesa presunta:** € 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) oltre I.V.A.
- **Durata presunta dell'appalto:** dalla data della stipula del contratto per anni 1 (uno) o sino all'esaurimento dell'importo qualora questo preceda la scadenza del contratto, rinnovabile per stessa durata e condizioni (comma 4 Art. 14 D.Lgs 36/2023); è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico

Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A. in base a quanto stabilito dall'articolo 22 del vigente Statuto Sociale, nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021, per le parti ancora in vigore,

- considerato che si rende necessario acquisire ai sensi dell'articolo 50 comma 1 Lett. b) del D. Lgs 36/2023, per assicurare continuità, **il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOCARRI DI PROPRIETÀ E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. S.P.A., ADIBITI A TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;**
- considerato che in data **26/09/2023** è stata assunta la Decisione a Contrarre **Prot n. 244/2023** con la quale si è stabilito di procedere nel presente affidamento diretto stanti le motivazioni in essa riportate;
- constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs 36/2023;
- ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;
- visti gli articoli:
 - 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
 - 58 del D. Lgs n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
 - 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visti:
 - il D. Lgs n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi

Istruttore/Redattore: Sig.ra Monica Ciarimboli

Pag. 1 a 4

interferenziali;

- il D. Lgs n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- richiamato l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- viste la disponibilità finanziaria presente nel bilancio della SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché in quanto la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo per una corretta esecuzione dell'appalto;
- considerato che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia;
- dato atto altresì che l'art. 17, comma 2 del D. Lgs n. 36/2023 stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottenere **il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOCARRI DI PROPRIETÀ E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. S.P.A., ADIBITI A TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;**
 - l'oggetto del contratto è **il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOCARRI DI PROPRIETÀ E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. S.P.A., ADIBITI A TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;**
 - il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - le clausole contrattuali sono quelle precisate nella Lettera di Affidamento del Servizio del **26/09/2023 n. 245/2023;**
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023;
 - che la verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione nei riguardi della Ditta **Nuova Idramatic di Ciaffoni Claudia**, con specifico riferimento ai controlli di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs 36/2023 fatta eccezione per le verifiche ancora in corso relative alla Agenzia delle Entrate e ove queste risultino negative, verrà applicato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs 36/2023;
- rilevato che:
 - da una ricerca svolta sul mercato e in risposta alla Lettera di Affidamento del Servizio del **26/09/2023 n. 245/2023** è risultato che l'operatore economico **Nuova Idramatic di Ciaffoni Claudia**

con sede in Via Brodolini n. 7 - 60031 Castelplanio (AN) – P. Iva 02208860425 – c.f: CFFCLD78D59D211V rende disponibile il servizio oggetto del presente approvvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessitate;

- il prezzo del servizio è pari ad **€ 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) oltre I.V.A.**;
- inoltre all'operatore economico scelto vengono riconosciuti, non soggetti a ribasso:
- che all'operatore economico scelto vengono riconosciuti, non soggetti a ribasso Il corrispettivo di **€ 30,00 (diconsi euro trenta/00) più IVA** per ogni ora di intervento per la esecuzione di riparazioni sia presso l'officina dell'operatore economico che interventi presso la sede legale della stazione appaltante o in località esterne alle prime due; in caso di interventi di frazioni di ora il corrispettivo dovrà essere rapportato alla frazione stessa; il corrispettivo si intende remunerativo di ogni costo e dell'utile di impresa e lo stesso, nel rispetto dell'articolo 11 del D. lgs 36/2023 è stato determinato tenendo conto del CCNL di riferimento ovvero il contratto **:Metalmeccanica PMI**;
- per interventi manutentori esterni all'officina dell'operatore economico, Il rimborso chilometrico di **€ 1,50/chilometro più IVA**; in caso di interventi di frazioni di chilometro il corrispettivo dovrà essere rapportato alla frazione stessa; il corrispettivo si intende remunerativo di ogni costo e dell'utile di impresa
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché ha già espletato tale incarico per SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- al citato operatore economico è stata trasmessa Lettera di affidamento del servizio a trattativa diretta tramite la piattaforma digitale di cui contrattualmente si avvale SO.GE.NU.S. S.p.A., ottenendo per il servizio in oggetto il prezzo di **€ 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) oltre I.V.A.**;

– ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla ditta **Nuova Idramatic di Ciaffoni Claudia con sede in Via Brodolini n. 7 - 60031 Castelplanio (AN) – P.Iva 02208860425 – c.f: CFFCLD78D59D211V**;

– dato atto che non si è potuto procedere al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e si è derogato dallo stesso ai sensi del co.4 dell'art.49 del D. Lgs 36/2023;

– dato atto che l'appalto è stato registrato con **CIG: ZD83C95B0D/ CPV: 50110000-9**;

– accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

– appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizio svolto in sede diversa dall'impianto di discarica. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di affidare il servizio in oggetto della presente procedura all'operatore **Nuova Idramatic di Ciaffoni Claudia con sede in Via Brodolini n. 7 - 60031 Castelplanio (AN) – P.Iva 02208860425 – c.f:**


CFFCLD78D59D211V per un importo complessivo pari a € 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) oltre I.V.A., avente durata dalla data della stipula del contratto per anni 1 (uno) o sino all'esaurimento dell'importo qualora questo preceda la scadenza del contratto, rinnovabile per stessa durata e condizioni (comma 4 Art. 14 D.Lgs 36/2023); è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico ;

- 3) di procedere alla stipula del contratto così come consentito dal comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs 36/2023, prevedendo sempre ai sensi dello stesso comma e articolo, la risoluzione del contratto e l'assorbimento degli altri obblighi ivi previsti, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali
- 4) di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a 140.000 euro;
- 5) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 6) di disporre l'impegno dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sia imputato nel bilancio di SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- 7) di disporre la nomina del RUP nella persona del Dott. Mauro Ragaini.;
- 8) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito www.sogenus.com nella sezione amministrazione trasparente;
- 10) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e 28, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023;
- 11) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D. Lgs n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

SO.GE.NU.S. S.p.A.

Il Direttore Generale - Responsabile Unico del Progetto

Dottor Mauro Ragaini



Istruttore/Redattore: Sig.ra Monica Ciarimboli

Pag. 4 a 4